



Città di Grosseto

Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 250 del 11/02/2020

Oggetto: **OGGETTO: Adesione convenzione Regione Toscana servizio di guardiania nella struttura "Residenza il Poggio" in Roselle. Grosseto.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il DPCM del 24.12.2015 (GU 9.2.2016 n.32) con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono obbligate a ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

Preso atto che il servizio di guardiania rientra tra le categorie di cui al DPCM sopra richiamato e che la soglia di riferimento per il ricorso obbligatorio a Consip o ad altro soggetto aggregatore è individuata in € 40.000,00;

Considerato che il Comune di Grosseto si avvale di un servizio di portierato presso la struttura "Residenza il Poggio" in località Roselle – Grosseto, reso dall'operatore economico denominato COLSER SERVIZI SCRL di Parma in virtù dell'adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 2" la cui efficacia è stata prorogata nel tempo agli stessi patti e condizioni nelle more dell'avvio dell'avvio operativo della Convenzione Consip Facility Management 4" (comprensiva dei servizi di portierato)";

Tenuto conto del perdurare della procedura di gara per la suddetta convenzione FM4 pubblicata da CONSIP nel 2014, nonché dell'esito definitivo della stessa a seguito del quale ad oggi il lotto territoriale di interesse non risulta ancora attivato:

Preso atto che in data 20/12/2018 è stata sottoscritta la convenzione recante oggetto: "Servizio di Guardiania (portierato/reception) e servizi correlati - Lotto 2 Area Sud Est del territorio della Regione Toscana Province di Siena, Arezzo, Grosseto e ARDSU - CIG 7049918061" tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e la stessa COLSER SERVIZI SCRL, con sede legale in Parma Via G. S. Sonnino n.33/A codice fiscale e partita IVA n° 00378740344;

Vista la nota prot.15118 del 30/01/2020, trasmessa a mezzo PEC al sopracitato operatore economico COLSER SERVIZI SCRL, con la quale si comunica l'intenzione dell'Ente di aderire alla suddetta Convenzione tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e la stessa COLSER SERVIZI SCRL a far data dal 01/03/2020 e, contestualmente, la conclusione dell'attuale servizio di portierato presso la struttura il Poggio, affidata in proroga dell'efficacia della convenzione CONSIP "Facility Management 2", alla data del 29/02/2020;

Visti:

- lo schema di convenzione sottoscritto in data 20/12/2018;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario;
- il documento denominato Sintesi Capitolato;
- l'allegato "E" alla convenzione descrittivo delle Penali;
- le Istruzioni operative per l'utilizzo del Negozio Elettronico – Adesione alla Convenzione per l'affidamento del servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati - stipulata tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e COLSER SERVIZI srl.

Valutata l'opportunità di aderire;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non sussiste la citata categoria di rischio e pertanto, a norma dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero ;

Tenuto conto che:

- a) Ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis della Legge Regionale n. 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- b) Con decreto del 13 aprile 2017, n. 4618, adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento in quanto competente per materia, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore ha indetto una gara mediante procedura aperta suddivisa in lotti - ai sensi dell'articolo 60 del d. lgs. 50/2016 - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e da svolgere con modalità telematica ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una Convenzione, ex art. 26 della legge 488/1999, per l'affidamento della fornitura del servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati per le Amministrazioni aventi sedi nel territorio della Regione Toscana;
- c) Con il suddetto decreto sono stati approvati: il bando di gara, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, lo schema della Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- d) Con decreto dirigenziale del 03/12/2018, n. 19842, è stato riapprovato lo schema della Convenzione e disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto al Fornitore aggiudicatario per i Lotti 1 e 2;
- e) La suddetta convenzione, in accordo tra le parti, ha avuto decorrenza dal 02 gennaio 2019 e che in virtù della durata indicata in 72 mesi (art. 4, co. 1, della Convenzione), prevede come scadenza il 2 gennaio 2025;
- f) Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, non sarà più possibile aderire alla Convenzione se è esaurito l'importo contrattuale massimo indicato all'art. 3, co 1, della Convenzione salvo che Regione Toscana – Soggetto aggregatore non si avvalga dell'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b);
- g) Regione Toscana – Soggetto aggregatore si riserva di prorogare la durata della Convenzione per il tempo e l'importo indicato all'art. 5, comma 1, lett. c) della Convenzione. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Con la proroga della Convenzione potranno essere solo prorogati gli Ordinativi di fornitura già emessi;
- h) Regione Toscana — Soggetto Aggregatore si riserva di prorogare la durata di ciascun lotto fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- a) Le Amministrazioni contraenti aderiscono alla Convenzione mediante la sottoscrizione di apposite Proposte di adesione. La Proposta di adesione è un documento in formato elettronico che è inviato attraverso le apposite funzionalità attivate sul sistema START ed è condizione, previa Accettazione dell'Adesione, per l'emissione di Ordinativi di fornitura;
- b) La Proposta di adesione contiene: l'elenco delle prestazioni di cui l'Amministrazione contraente necessita, il termine di validità entro cui saranno emessi gli Ordinativi di fornitura (che non potrà superare il periodo di validità della Convenzione), l'eventuale richiesta di un Piano dettagliato degli interventi, il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto attuativo ed il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- c) Le modalità di utilizzo della Convenzione, descritte nel Capitolato, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del Fornitore e saranno adeguatamente comunicate;
- d) L'Ordinativo di fornitura è emesso dall'Amministrazione contraente solo dopo il ricevimento dell'Accettazione all'Adesione sottoscritto dal RUP ed è trasmesso al Fornitore tramite PEC. L'Ordinativo di fornitura contiene le informazioni di cui all'art. 6.3 (Ordinativo di fornitura) del Capitolato e il documento "Trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 19;
- e) L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Accettazione all'Adesione, uno o più Ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto né è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Accettazione all'Adesione: il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo;
- f) I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Accettazione all'Adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro il termine di scadenza della Convenzione (art. 4);
- g) Ciascun singolo Ordinativo di Fornitura non può prevedere l'erogazione del servizio per un periodo inferiore a 6 (sei) mesi e, pertanto, deve essere emesso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza della Convenzione.
- h) Gli Ordinativi di fornitura emessi potranno prevedere che l'esecuzione delle prestazioni (o parte di esse) siano subordinate all'emissione di Ordini di esecuzione, ai sensi dell'art. 6.4 del Capitolato che si richiama integralmente;

Dato atto che

- a) La corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, oggetto di ogni Ordinativo di Fornitura, è controllata congiuntamente dal RES e dal DEC, ove nominato. In particolare sono effettuati accertamenti quali/quantitativi sull'esecuzione delle prestazioni sulla base dei report di attività di cui all'art. 13 del Capitolato;
- b) Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. lgs. 50/2016 le prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura sono soggette a verifica di conformità definitiva alla conclusione del relativo contratto attuativo, da parte di ciascuna Amministrazione contraente;
- c) Le Amministrazioni contraenti trasmettono a Regione Toscana – Soggetto aggregatore e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura;
- d) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di fornitura saranno calcolati sulla base della remunerazione:
 - a canone mensile per il "Servizio ordinario di portierato/reception" (art. 5.2 del Capitolato);
 - a costo orario per i "Servizi specifici" (art. 5.3 del Capitolato).
- e) I corrispettivi saranno calcolati, per ciascun lotto, sulla base dei prezzi offerti per il

corrispondente lotto e riportati nel Dettaglio Economico, allegati alla Convenzione sotto la lettera D per il lotto 2, e saranno fatturati con cadenza mensile o trimestrale, secondo quanto previsto dagli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti e versati dalle stesse secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate;

- f) I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei Servizi (artt. 5.2 e 5.3. del Capitolato), delle prestazioni accessorie, degli oneri, dei rischi e di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura o nei relativi Ordini di esecuzione (comprese quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale) nonché ogni ulteriore attività necessaria all'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- g) Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione;
- h) Nei singoli Ordinativi di fornitura del servizio sono indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52, dal D. lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione, ricevimento e termini di pagamento delle fatture saranno contenute negli Ordinativi di fornitura;
- i) Le Amministrazioni contraenti pagano le fatture ricevute con le modalità di cui ai commi precedenti nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni che saranno specificati nei singoli Ordinativi di fornitura;
- j) Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione e al relativo Ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione contraente e deve essere intestata e trasmessa all'Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione, indicato da ogni Amministrazione contraente nell'Ordinativo, è inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) Le Amministrazioni contraenti non possono accettare fatture non conformi a quanto sopra indicato oppure le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), l'Amministrazione contraente procede in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 Settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 Gennaio 2008, n. 40;
- l) L'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- m) Ciascuna Amministrazione contraente, se il DURC segnala inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti di cui all'art. 105 del D. lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, trattiene l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti;
- n) I corrispettivi sono accreditati, secondo quanto disposto nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore nel rispetto della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Tale conto corrente è comunicato ad ogni Amministrazione contraente prima dell'attivazione del servizio;

- o) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore indica il CIG derivato risultante dagli Ordinatori di fornitura delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati;
- p) Il Fornitore comunica a ciascuna Amministrazione contraente, oltre ai numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, le generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni;
- q) Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con specifico riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
- r) Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione manleva Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da pretese, eccezioni, contestazioni o azioni che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi avanzino in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione e tiene indenni Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese se quelle legali da esse derivanti;
- s) Il Fornitore comunica tempestivamente all'Amministrazione contraente ogni ipotesi di sciopero e/o causa di forza maggiore che impedisce l'espletamento del servizio almeno 48 ore prima del verificarsi dell'evento, pena l'applicazione delle penali. Se nel corso di esecuzione del contratto si verificano tali ipotesi, il Fornitore detrae da ogni fattura la percentuale individuata all'art. 5.4 del Capitolato, che si richiama integralmente;
- t) Il Fornitore si obbliga ad applicare, ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- u) Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, nonché dell'art. 29, co. 3, del D. lgs. 276/2003, ha l'obbligo di conservare il rapporto di lavoro con il personale impiegato nell'impresa cessata. In particolare, deve: mantenere il personale in essere sull'appalto cessato, riferito a ciascuna Amministrazione Contraente, con contratti collettivi nazionali di lavoro compatibili con l'attività oggetto dell'appalto, nonché applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza. Il Fornitore può sostituirli con altri contratti collettivi purché il loro ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e comunque a condizione che non mutino, in senso peggiorativo, le tutele previste nei contratti collettivi di provenienza;
- v) Il Fornitore, nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione a favore delle Amministrazioni contraenti, non possa utilizzare, in funzione della propria autonomia imprenditoriale, tutto il personale impiegato nell'appalto cessato e dunque garantire il completo mantenimento dei livelli occupazionali, deve ricorrere a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative (con le modalità risultanti dall'Offerta tecnica in relazione al Piano di riassorbimento del personale) ovvero mobilità;

Evidenziato che:

- a) Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti applicano le penali nei casi e per gli importi indicati nel documento “Penali”, allegato alla Convenzione;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

- b) Ciascuna Amministrazione contraente contesta per iscritto al Fornitore le inadempienze ed indica un termine di almeno 5 giorni per le eventuali controdeduzioni;
- c) Se il Fornitore non risponde o non dimostra che l'inadempimento non è a sé imputabile, l'Amministrazione contraente applica le penali previste nella "Parte I" dell'allegato "Penali", a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento. Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva la quale può essere escussa sia da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia dalle Amministrazioni contraenti;
- d) Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, se l'Amministrazione contraente accerta la validità della controdeduzione presentata dal Fornitore non applica le penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto da parte del Fornitore del nuovo termine assegnato dall'Amministrazione contraente determina l'applicazione delle penali;
- e) L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ciascuna Amministrazione contraente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento del maggior danno;
- f) Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni nel report trimestrale di cui all'art. 13 del Capitolato.

Dato atto che l'esecuzione del servizio di guardiania (portierato/reception) e dei servizi correlati oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura è regolata da:

- clausole del presente atto e suoi Allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale della Convenzione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 38/2007) e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Considerato che:

L'adesione alla presente Convenzione si svolge secondo la seguente procedura:

- la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: è inoltrata dal responsabile del contratto attuativo dell'Amministrazione contraente. Si utilizza il modello denominato "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE", disponibile nella documentazione allegata sul Sistema;
- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte del Rup della Convenzione;
- PROPOSTA DI ADESIONE (art. 6.1 del Capitolato): inoltrata da parte del responsabile del contratto attuativo dell'Amministrazione contraente;
- (eventuale) predisposizione del PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI – art. 6.1 del Capitolato);
- ACCETTAZIONE della PROPOSTA DI ADESIONE (art. 6.2 del Capitolato) da parte del Rup della Convenzione, il quale inoltra l'ATTO DI ADESIONE FIRMATO attraverso il sistema telematico all'Amministrazione contraente e all'Appaltatore;
- Emissione dell'ORDINATIVO DI FORNITURA da parte dell'Amministrazione contraente, attraverso posta elettronica certificata. L'ORDINATIVO DI FORNITURA perfeziona il contratto attuativo della Convenzione tra Amministrazione contraente ed Appaltatore (art. 6.3 del Capitolato).

Visti:

- la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE inoltrata tramite il sistema telematico regionale dal sottoscritto Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi, Turismo e Cultura in data 09/01/2020;
- l'approvazione della suddetta MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad opera del RUP della Convenzione in data 13/01/2020;
- la PROPOSTA DI ADESIONE del 28/01/2020 formulata dal sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale;
- le prestazioni di cui l'Amministrazione contraente necessita fra quelle indicate agli artt. 5.2 e 5.3 del Capitolato: *Piattaforme basic + ore extra di portiere aggiuntivo, da erogare presso la struttura "Residenza il Poggio" in Località Roselle - Grosseto*;
- l'importo di adesione alla Convenzione derivante dalla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE approvata dal RUP della Convenzione;
- il termine di validità entro cui saranno emessi gli Ordinativi di Fornitura (che non potrà superare il periodo di validità della Convenzione);
- il CIG della procedura 7049918061;
- il CIG derivato: **8204020B77**;
- il documento "ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO", compilato con i dati degli addetti al servizio (CCNL applicato, durata del rapporto di lavoro, qualifica, livello retributivo, livello di anzianità, monte ore settimanale, sedi di lavoro, n° ore/sett.).
- il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI – art. 6.1 del Capitolato) trasmesso dal Fornitore con email del 15/01/2020;
- la nota prot. n.16069 del 31/01/2020 con la quale si è provveduto a trasmettere mediante PEC l'accettazione del PDI a Colser Servizi SCRL ;

Considerato che:

- la durata della Convenzione è fissata in 58 mesi (01 marzo 2020 – 31/12/2024);
- la spesa complessiva prevista per l'intera durata della Convenzione è di € 322.096,75 oltre IVA, così distribuita:

1.	2020:	€ 55.533,92 + IVA
2.	2021:	€ 66.640,71 + IVA
3.	2022:	€ 66.640,71 + IVA
4.	2023:	€ 66.640,71 + IVA
5.	2024:	€ 66.640,71 + IVA
	TOTALE:	€ 322.096,75 + IVA

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.498 del 18/12/2019
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 08/01/2020 avente per oggetto: D.Lgs. n. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 – Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2020 – 2022;
- la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: "Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 2019-2021";

Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento né in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del Procedimento e Funzionario Responsabile

DETERMINA

- 1) **di aderire** alla Convenzione “*Servizio di Guardiania (portierato/reception) e servizi correlati - Lotto 2 Area Sud Est del territorio della Regione Toscana Province di Siena, Arezzo, Grosseto e ARDSU - CIG 7049918061*” sottoscritta tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e COLSER SERVIZI SCRL, con sede legale in Parma Via G.S.Sonnino n.33/A Codice Fiscale e Partita IVA n° 00378740344, da espletare a servizio della struttura “Residenza il Poggio” in località Roselle - Grosseto;
- 2) **di perfezionare** il contratto attuativo della Convenzione tra Amministrazione contraente ed Appaltatore attraverso l'emissione dell'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA;
- 3) **di dare atto** che:
 - la durata della Convenzione è fissata in 58 mesi (01 marzo 2020 – 31/12/2024);
 - le prestazioni previste a carico del Fornitore sono quelle dettagliate nell'allegato documento denominato “Piano degli Interventi” (PDI) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la spesa complessiva prevista per l'intera durata della Convenzione è di € 322.096,75 + IVA, così distribuita:
 - 2020: € 55.533,92 + IVA
 - 2021: € 66.640,71 + IVA
 - 2022: € 66.640,71 + IVA
 - 2023: € 66.640,71 + IVA
 - 2024: € 66.640,71 + IVA
 - TOTALE: € 322.096,75 + IVA
- 4) **di impegnare**, per il periodo marzo/ dicembre 2020, **l'importo** di € 55.533,92 oltre IVA di legge (nell'attualità il 22%) per un **totale di 67.751,39** euro sul capitolo 48132 “Pulizie e servizi accessori emergenza abitativa” del bilancio 2020;
- 5) **di impegnare**, per l'anno 2021, **l'importo** di € 66.640,71 oltre IVA di legge (nell'attualità il 22%) per un **totale di 81.301,67** euro sul capitolo 48132 “Pulizie e servizi accessori emergenza abitativa” del bilancio 2021;
- 6) **di dare atto** che gli anni di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate degli impegni di cui a precedenti punti 4) e 5) sono, rispettivamente, è l'esercizio 2020 e l'esercizio 2021, con conseguente scadenza delle obbligazioni al 31/12/2020 e al 31/12/2021;
- 7) **di dare atto** che la suddetta spesa, ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. c), risulta a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
- 8) **di dare atto** che con successivi atti si provvederà ad impegnare la spesa per gli esercizi futuri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(2022, 2023 e 2024) una volta approvati i bilanci di previsione triennale a venire;

- 9) **di dare atto** che ai fini dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura è stato acquisito il seguente CIG derivato: **8204020B77**;
- 10) **di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 sussiste la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti;
- 11) **di dare atto** che Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES) e Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è il Funzionario Responsabile del Servizio Sociale e Sport, Loredana Repola;
- 12) **di dare atto** che l'attuale servizio di portierato presso la struttura “Residenza il Poggio” in località Roselle – Grosseto, affidato alla Colser Servizi Srl in proroga dell'efficacia della convenzione CONSIP “Facility Management 2”, si concluderà in data 29/02/2020 p.v. e che in forza del nuovo rapporto convenzionale il medesimo operatore economico avvierà il nuovo servizio a partire dal 01 marzo 2020;
- 13) **di pubblicare** il presente atto nella sezione dedicata del sito web dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto;

Il Dirigente

Felice Carullo

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2020	48132		67.751,39	